



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI E
PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO
SERVIZIO POLIZIA STRADALE

300/A/8616/10/108/13/1 del 15/06/2010



OGGETTO: Autotrasporto di merci e persone. Quesiti e chiarimenti interpretativi.


- ALLA CONFINDUSTRIA
Viale dell'Astronomia, 30

00144 ROMA

Nel corso dell'incontro con rappresentanti di codesta Associazione, tenutosi presso questa Direzione il 30 marzo scorso, sono state evidenziate numerose problematiche legate alla diversa interpretazione di alcune disposizioni che riguardano l'attività di autotrasporto stradale. In quella sede furono affrontati, in particolare, numerosi quesiti proposti dalla Confindustria di Belluno, dall'Unione Industriali di Treviso e dall'Associazione Nazionale Autotrasporto Viaggiatori (ANAV), che sono stati successivamente formalizzati con le note che si allegano.

A margine dell'incontro, nel quale sono state fornite le prime indicazioni circa i quesiti rappresentati, fu concordato di formalizzare gli indirizzi interpretativi che questa Direzione ha assunto sulle tematiche esaminate.

In esito alle indicazioni sopraindicate, con la presente nota, si intende fornire un contributo ermeneutico alle questioni più significative oggetto dell'incontro, anche allo scopo di orientare l'attività degli operatori del settore e delle Forze di Polizia a cui la presente è stata trasmessa per quanto di competenza.





Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI E
PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO
SERVIZIO POLIZIA STRADALE

La restante parte di attività lavorativa, non computabile ai fini della guida, deve essere presa in considerazione per la verifica del rispetto dell'orario di lavoro di cui alla Direttiva 2002/15/CE, recepita con il D.L.vo 243/2007.

Quest'ultima disciplina prevede anch'essa dei periodi di riposo intermedi in base alla quale, fermo restando le disposizioni del Regolamento (CE) 561/2006, le persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto non possono lavorare per più di 6 ore consecutive senza riposo intermedio. Nel particolare, l'orario di lavoro – guida ed altro – deve essere interrotto da riposi intermedi di almeno 30 minuti se il totale delle ore di lavoro è compreso tra le 6 e 9 ore, e di almeno 45 minuti se supera le 9 ore. Il mancato rispetto di queste disposizioni comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 9, comma 2 del D.L.vo 234/2007.

5. Esibizione documentazione attestante il rapporto di lavoro (rif. quesito *Unione Industriali Treviso del 26 febbraio 2010*)

Per quanto attiene l'esibizione della documentazione attestante l'esistenza di un rapporto di lavoro, si rappresenta che questa deve trovarsi a bordo del mezzo solo quando questo è impiegato in attività di trasporto per conto di terzi. Nessun obbligo, invece, esiste quando il veicolo è utilizzato per il trasporto in conto proprio.

Infatti, nelle attività di trasporto in conto proprio, l'articolo 31 della L. 6 giugno 1974, n. 298, stabilisce le condizioni necessarie per l'effettuazione di tali tipologia di trasporti ma non prevede che l'attestazione del rapporto di lavoro debba essere portata a bordo durante il trasporto. Tuttavia, secondo le disposizioni dell'articolo 180, commi 7 e 8 del C.d.S. gli Organi di polizia stradale che effettuano il controllo di un veicolo commerciale, hanno facoltà di richiedere al conducente e al proprietario del veicolo l'esibizione di documenti dai quali possa evidenziarsi il rispetto delle disposizioni di cui al richiamato articolo 31 della L. 298/1974.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI E
PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO
SERVIZIO POLIZIA STRADALE

Viceversa, se alterna la guida di veicoli esenti con veicoli per cui il predetto obbligo sussiste, il modulo assenze deve essere compilato per giustificare l'assolvimento di altre mansioni diverse dalla guida ovvero la conduzione di veicoli esenti.

9. Sottoscrizione del documento di trasporto (D.D.T)
(rif quesito Confindustria, Politiche industriali, Economia della Conoscenza, Europa e Internalizzazione, dell' 11 maggio 2010)

Il D.D.T., redatto senso le prescrizioni del D.P.R. 472/96, è considerato documento equipollente alla scheda di trasporto di cui all'art. 7 bis del D.L.vo 286/2005 a condizione che contenga tutti gli elementi essenziali richiesti per quest'ultimo documento.

La sottoscrizione in originale del documento, tuttavia, non è elemento essenziale per la validità del D.D.T. a condizione che, comunque, anche attraverso l'apposizione di timbri o analoghe stampigliature meccanizzate, sia possibile risalire agevolmente al soggetto che ha compilato il documento.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
Sgalla